



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 09/08/2012

prot. 28579

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 23 AGO. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 346 del 06/08/2012

Del Registro Generale n. 1155 del 23 AGO. 2012

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MAGNA GRAECIA- APPROVAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(Decreto Sindacale prot. n. 18600 del 28-05-2012)

OGGETTO: Lavori di "**Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia**". CUP: H47H12000260004 - CIG: 43466980AA - **Approva-**
zione cauzione definitiva

-**Visto** l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di G. C. n. 115 del 13/07/2012 di proroga affidamento PEG ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 115 del 13/07/2012, tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G. C. n. 114 del 13/07/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

PREMESSO

- Che con deliberazione di G.C. n. 42 del 06/06/2012 si approvava il progetto preliminare-definitivo dei lavori di "**Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia**" redatto dall'Ing. Carmine Greco, in qualità di Responsabile del Settore IV, di importo complessivo pari ad € 485.000,00 di cui € 398.068,03 per lavori ed € 86.931,97 per somme a disposizione e si incaricava il Responsabile del Settore IV di attivarsi nel più breve tempo possibile per l'esecuzione dei lavori;
- Che il presente intervento è finanziato con fondi propri del comune di cui agli impegni assunti con determinazione n. 740 del 30/12/2010 come integrato con determinazione n. 244 del 06/06/2012;
- Che con determina n. 248 dell'8/06/2012, N.Reg. Gen. 845 del 12/06/2012, si incaricavano l'Ing. Carmine Landi ed il Geom. Franco Lombardo della progettazione esecutiva, D.LL. e coordinamento sicurezza etc. al fine di attivarsi nel più breve tempo possibile per l'esecuzione dei lavori in quanto il personale interno insufficiente già per i compiti istituzionali non poteva rispettare la tempistica del programma;
- Che con deliberazione di G.C. n. 46 del 12/06/2012, si approvava il pro-

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto in particolare l'art. 31 del regolamento dei contratti;

Visto l'art. 73 dello Statuto comunale vigente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte.
2. Di approvare, come approva, l'allegata cauzione definitiva presentata dall'impresa Impregivi s.r.l. a mezzo polizza fidejussoria (ai sensi dell'art. 30, comma 2 della Legge n. 109/94) n.535068114, contrattata con HDI Assicurazioni Spa, rilasciata da Ass.Invest s.a.s Ag.Gen. 535.
3. Di approvare, come approva, l'allegata Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione presentata dall'impresa Impregivi s.r.l. a mezzo polizza di assicurazione C.A.R.(ai sensi dell'art. 30, comma 3 della Legge n. 109/94) n.535067885, contrattata con HDI Assicurazioni Spa, rilasciata da Ass.Invest s.a.s Ag.Gen. 535.
4. di dare atto che l'opera è finanziata con fondi propri del comune di cui agli impegni assunti con determinazione n. 740 del 30/12/2010 come integrato con determinazione n. 244 del 06/06/2012.

Il Responsabile dell'Area VI
Dott. Ing. Carmine GRECO

getto esecutivo dei lavori di "**Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia**", readtto dai tecnici all'uopo incaricati, e al contempo si impartivano direttive al fine di avere finiti i lavori medesimi nel più breve tempo possibile, e, quindi, avere la strada comunale Via Magna Graecia in perfetta tenuta e sicurezza onde garantirne l'utilizzo relativo per l'accessibilità alla città antica di Paestum nell'imminente periodo estivo di maggiore afflusso di pubblico, sia culturale che balneare;

- **Che** con determinazione n. 270 del 19/06/2012 è stata assunta la determinazione a contrarre ed è stato determinato l'importo da pagare a carico della stazione appaltante per i diritti dovuti all'Autorità di Vigilanza ammontante in € 225,00 che trova copertura sugli impegni effettuati con determinazione LL.PP. n. 740 del 30/12/2010 come integrato con determinazione n. 244 del 06/06/2012;
- **Che** con la suddetta determinazione fu indetta la gara di appalto dei lavori finalizzati alla "**Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Via Magna Graecia**" secondo le modalità di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando, base d'asta € 401.027,36, di cui importo soggetto a ribasso: € 375.951,41 – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 25.075,95, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- **Che** con verbale di gara del 25/06/2012 si aggiudicava provvisoriamente con l'affidamento della gara de quo all'impresa: Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – OG3 di IV; - Prot. n. 22243 del 22/06/2012 – che ha offerto il ribasso maggiore pari al 13,20%;

VISTO la determinazione n.261 28/06/2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori de quo alla ditta Impregivi s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla Via E.A. Mario n. 30 – P.IVA 04245981214 – OG3 di IV, che ha offerto il ribasso maggiore pari al 13,20%;

VISTA la Cauzione definitiva presentata dall'impresa Impregivi s.r.l. a mezzo polizza fidejussoria (ai sensi dell'art. 30, comma 2 della Legge n. 109/94) n.535068114, contrattata con HDI Assicurazioni Spa, rilasciata da Ass.Invest s.a.s Ag.Gen. 535;

VISTA la Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione presentata dall'impresa Impregivi s.r.l. a mezzo polizza di assicurazione C.A.R.(ai sensi dell'art. 30, comma 3 della Legge n. 109/94) n.535067885, contrattata con HDI Assicurazioni Spa, rilasciata da Ass.Invest s.a.s Ag.Gen. 535;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abate, 10
 00187 Roma (R) - Telefono +39064210311 - Telex +390642103500
 Capitale Sociale = 56.081.298.70 Lit. - C.F. e P.IVA 04340081004
 Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 717292
 Direzione R.E.A. di Roma n. 157472903 - Impresa autorizzata
 all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. CA. n. 12670 del 19/03 - G.U. 144/93



Copia per Il Beneficiario

C.R.	118	RAMO	15	N. STAMPA	C53557643	N.POS.	27989
------	-----	------	----	-----------	-----------	--------	-------

Impresa autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con D. M. Industria Commercio e Artigianato n°19853 del 22/07/1994 pubblicato sulla G.U. n° 186 del 10/08/1994 in regola con il disposto della L. 348 del 10/06/1982.

Polizza Fidejussoria ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDE TECNICA 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M.12 marzo 2004 n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fidejussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)
535068114	Ass.Invest s.a.s. Ag.Gen. 535

Contraente (obbligato principale)	C.F./P.I.
IMPREGIVI S.R.L.	04245981214

Sede	Via/P.zza	n. civ.	Cap	Prov.
AFRAGOLA	VIA E.A. MARIO, 30		80021	NA

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNE DI CAPACCIO VI AV. EMANUELE, 1 SA	SALERNO

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
A GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA MAGNA GRAECIA.	CAPACCIO (SA)

Costo complessivo previsto opera	Ribasso	% d'asta aggiudicato
351.401,77 €		%

somma garantita	6,60 % costo opera
23.193,00	euro ventitremilacentonovantatre / 00

Data inizio polizza fidejussoria	data cessazione polizza fidejussoria
v. art. 2 schema tipo 1.2	v. art. 2 schema tipo 1.2

	Fremio imponibile	Imposte	Totale
Alta Firma	204,44	25,56	230,00
Di proroga	204,44	25,56	230,00

IMPREGIVI S.R.L.
 Via E.A. Mario, 30 - 80021 Afragola (NA)
 Tel./Fax 081.9510320
 Cod. Fisc. 04340081004

HDI Assicurazioni S.p.A.
 Agenzia Generale 535 Ass.Invest sds
 Corso V. Emanuele IV, 68 - 80132 Napoli
 Tel. 081.564.50.95 Fax 081.564.49.91

Emessa in quattro esemplari in NAPOLI il 05/07/2012 Validità dal 05/07/2012 al 05/07/2013

La firma apposta sulla presente polizza e quella del sig. Carmelino Fabio, Agente Generale della HDI Assicurazioni S.p.A. all'uopo autorizzato con Procura Speciale rilasciata il 29.10.2001 rep. II 04666 Alta Privati - Rec. 174984 Lotus Bianca Maria
 Celi, oggi in Roma in formato digitale registrata alla CCIAA di Napoli Smart Card assegnata 742005900060932.
 L'originale del presente documento prodotto con FIRMA DIGITALE ai sensi del DPCM 13/01/2004 e secondo le regole indicate dal CIPPA (http://www.cnipa.gov.it) è disponibile presso l'Agenzia che ha rilasciato la polizza e può essere richiesto via
 mail a info@ass-invest.it tel 081.5645095 fax 081.5644991

CONDIZIONI PARTICOLARI

La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 N°163 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 N°123 e delle condizioni integrative previste all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006

In particolare si precisa che:

La HDI Assicurazioni S.p.A. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. nonché ad eccepire il decorso del termine di cui all'art.1957 comma 2 del C.C..

La HDI Assicurazioni S.p.A. si impegna ad effettuare il pagamento della somma dovuta dal Contraente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La presente garanzia sarà progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e dall'art. 113 comma 3 D.Lgs. 163/2006.

La polizza resterà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Agenzia Generale 535 Ass.Invest sas
Corso V. Emanuele N° 166 - 80137 Napoli
Tel. 081 5425945 Fax 081 5544991

IMPEGGI S.r.l.
Via E. A. Mario, 30 - 80021 Afragola (NA)
Tel./Fax 081 8513620
Cod. Fisc. e P.IVA 0200000144



535067885

POLIZZA DI ASSICURAZIONE C.A.R.

ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94 per la
**COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al Decreto Interministeriale n. 123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo

Polizza n°	535067885			Rilasciata da Agenzia/Udr-Broker/Direzione			Ass. Invest sas Agenzia 535		
Contraente (esecutore dei lavori)	Cognome e Nome o Denominazione o Ragione Sociale						Codice Fiscale o Partita I.V.A.		
	IMPREGIVI S.R.L.						04245981214		
	Via		C.A.P.	Località		Provincia			
	VIA E.A. MARIO, 30		80021	AFRAGOLA		NA			
Committente (Stazione Appaltante)	Cognome e Nome o Denominazione o Ragione Sociale								
	COMUNE DI CAPACCIO								
Subappaltatori	Cognome e Nome o Denominazione o Ragione Sociale								
	=====								
Durata Assicurazione	Decorrenza dalle ore 24 del:	Giorno	Mese	Anno	Decorrenza dalle ore 24 del:	Giorno	Mese	Anno	
		05	07	2012		05	07	2013	
Durata Assicurazione <small>Per il periodo di manutenzione</small>	Decorrenza dalle ore 24 del:	Giorno	Mese	Anno	Decorrenza dalle ore 24 del:	Giorno	Mese	Anno	
Luogo di esecuzione delle opere	Via/Piazza			C.A.P.	Località		Provincia		
	COMUNE DI CAPACCIO								
Descrizione Lavori	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA MAGNA GRAECIA								
	Data Inizio Lavori	Data Fine Lavori		Contratto appalto n°					
	05/07/2012	05/07/2013		PROT 22746 26/06/2012					
Sezione A	Somme assicurate		Scoperto minimo		Scoperto massimo		Franchigia		
	Partita 1		10 %		=====		5.000,00 €		
	326.325,82 €								
Partita 2	=====		=====		=====		=====		
Partita 3	=====		=====		=====		=====		
Sezione B	Massimale RCT unico		Scoperto minimo		Scoperto massimo		Franchigia		
	500.000,00 €		10 %		=====		5.000,00 €		
Condizioni di Assicurazione	Sono operanti le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo: Mod. P5101 Ed. 07/2011								
Condizioni Particolari	Clausola "A-B-F."								

Premio al perfezionamento

Sezione A - Danni alle opere			Sezione B - RCT			Totale Sezioni A e B		
Netto	Imposte	Lordo	Netto	Imposte	Lordo	Netto	Imposte	Lordo
€ 306,71	€ 66,09	€ 372,80	€ 76,68	€ 17,06	€ 93,74	€ 383,39	€ 82,61	€ 466,00

Polizza C.A.R.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

La Società, in base alle dichiarazioni del Contraente sopra riportate, presta le garanzie pattuite nel presente contratto, alle Condizioni di Assicurazione riportate nel Fascicolo Informativo e negli Allegati richiamati nel frontespizio di Polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere e di ricevere contestualmente.

La Società si impegna a trattare i dati esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del rapporto assicurativo posto in essere con il presente contratto, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

Il Contraente dichiara inoltre, nella sua qualità di interessato, di aver ricevuto, mediante apposito modulo "Tutela Privacy", l'informativa di cui all'art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.

La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente, a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

IL CONTRAENTE
MPREGIVI s.r.l.
Via E. A. Mario, 30 - 80021 Afragola (NA)
Tel. / Fax 081.8513620
Cod. Fisc. 01245081214

HDI Assicurazioni S.p.A.

Stauter

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società, prima della sottoscrizione della polizza, il Fascicolo Informativo di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 33 del 26.5.2010, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione

IL CONTRAENTE
MPREGIVI s.r.l.
Via E. A. Mario, 30 - 80021 Afragola (NA)
Tel. / Fax 081.8513620
Cod. Fisc. 01245081214

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo, prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa precontrattuale mod. 7 e 7B di cui all'art. 49 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

IL CONTRAENTE
MPREGIVI s.r.l.
Via E. A. Mario, 30 - 80021 Afragola (NA)
Tel. / Fax 081.8513620
Cod. Fisc. 01245081214

Clausole espressamente approvate

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo richiamato nel frontespizio di Polizza:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione
Art. 2 (Condizioni di Assicurazione); art. 4 (Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata); art. 7 (Interruzione o sospensione della costruzione).

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere
Art. 10 (Condizioni di Assicurazione).

Norme comuni per le Sezioni A e B

Art. 17 (Scoperto o Franchigia in caso di sinistro); art. 18 (Estensione territoriale); art. 20 (Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato); art. 21 (Procedura per la valutazione del danno - Sezione A); art. 22 (Mandato dei periti - Sezione A); art. 23 (Premio); art. 25 (Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro); art. 29 (Gestione delle controversie - Spese legali - Sezione B); art. 33 (Foro competente).

IL CONTRAENTE
MPREGIVI s.r.l.
Via E. A. Mario, 30 - 80021 Afragola (NA)
Tel. / Fax 081.8513620
Cod. Fisc. 01245081214

Dichiaro di aver ricevuto oggi 24/02/2014 l'importo totale relativo alla prima rata di premio.
giorno mese anno

L'INCARICATO

NOTA INFORMATIVA**POLIZZA CAR SCHEMA TIPO 2.3 D.M. 123/2004**

Documento aggiornato a Luglio 2011

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni", appartenente al gruppo Talanx.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31

Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i. v.

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicuratrici al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Società (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2010) ammonta a 140,95 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 44,95 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2010 è pari a 109,9%.

Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della Compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Ministero delle Attività Produttive ha predisposto i testi normativi delle polizze assicurative con D.M. 123 del 12 Marzo 2004. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00, ed un massimo di € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni

Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

L'ambito assicurativo è vastissimo e coincide con tutti i possibili casi di appalto da parte degli enti pubblici.

A titolo esemplificativo sono assicurabili appalti di opere quali fabbricati destinati ad edilizia residenziale; scuole, teatri, opere stradali; metropolitane, gallerie ed altre simili.

La polizza prevede due sezioni distinte, A e B, obbligatorie ed una garanzia di manutenzione, facoltativa, operante dopo il periodo di collaudo.

SEZIONE A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione.

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella scheda tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte. E' una copertura assicurativa di tipo All Risks: in questa sezione la legge prevede che sia garantito il danno da crollo; da incendio, esplosione, scoppio; da errore umano, imperizia, negligenza; il danno alle preesistenze (ad esempio l'immobile sul quale si eseguono i lavori in caso di ristrutturazione); i costi di demolizione e sgombero dei residui del sinistro. Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda agli artt. 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Se previsto nel bando di gara tra gli obblighi assicurativi, l'appaltatore è tenuto ad assicurare, per un determinato periodo successivo a quello del collaudo, i danni alle opere nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione, oppure all'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste contrattualmente, come disciplinato dall'art. 6 Garanzia di manutenzione delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

Tra le esclusioni previste dal Decreto Ministeriale, sono particolarmente degne di nota quelle riguardanti: gli errori di progettazione o insufficiente progettazione; le azioni di terzi; le cause di forza maggiore. Inoltre, tra le altre, sono da segnalare le esclusioni dei danni: relativi a particolari tipologie di opere quali le gallerie e le dighe; i danni conseguenti a incendio, se compatibilmente allo stato di avanzamento dei lavori i relativi dispositivi di sicurezza previsti non sono installati e messi in grado di funzionare; i danni dei quali debba rispondere l'appaltatore in forza degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile. Le esclusioni e le delimitazioni sono riportate agli artt. 3 "Esclusioni" specifiche della Sezione A e 16 "Delimitazione dell'Assicurazione" delle Norme comuni per le Sezioni A e B.

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro con i relativi valori minimi e massimi oppure una franchigia fissa indicata nella Scheda Tecnica, come da art. 17 "Scoperto o franchigia in caso di sinistro" delle "Norme comuni per le Sezioni A e B".

Nella Sezione A le garanzie per le opere oggetto dell'appalto sono prestate a "Valore intero" come da art. 24 Assicurazione parziale – Regola proporzionale delle "Norme comuni per le Sezioni A e B" per cui, nel caso in cui gli importi assicurati coprano solo parte le somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Le opere preesistenti e le spese di demolizione e sgombero sono prestate nella forma "A Primo rischio assoluto" cioè l'indennizzo sarà sino alla concorrenza delle somme assicurate senza tener conto del disposto del succitato art. 24.

SEZIONE B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A. Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda agli artt. 9 e 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza

In questa Sezione le principali esclusioni sono: errori di progettazione o insufficiente progettazione; le azioni di terzi; le cause di forza maggiore.

Le esclusioni e le delimitazioni sono riportate agli artt. 11; 12 e 16 delle Esclusioni specifiche della Sezione B e Norme comuni per le Sezioni A e B.

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, nella Scheda Tecnica, come da art. 17 "Scoperto o franchigia in caso di sinistro" delle "Norme comuni per le Sezioni A e B".

Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato. L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro come disciplinato all'art. 25 "Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro" delle "Norme comuni per le Sezioni A e B".

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Nullità

Il contratto viene stipulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente nel relativo questionario, che forma parte integrante del contratto e le cui dichiarazioni costituiscono elemento essenziale al fine della corretto inquadramento e valutazione del rischio, ed è regolato dall'art. 19 "Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio" delle "Norme comuni per le Sezioni A e B".

Avvertenza

In caso di dichiarazioni inesatte vale quanto disposto dell'art. 19 sopra citato oltre che dagli artt. 1892 – 1893 - 1894 e 1910 del Codice Civile che potrà comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione dall'assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenza

Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società .

La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come meglio specificato all'art. 19 "Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio" delle "Norme comuni per le Sezioni A e B".

6. Premi

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Avvertenza

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R. il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lett. b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate

Forme di Pagamento previste

La Società o gli intermediari possono ricevere dal contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

7. Rivalse

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

8. Diritto di Recesso

IL contratto non prevede il recesso a seguito di sinistro

9. Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri stati ed in tal caso si applica quanto previsto all'art. 180 del D.lgs 209/2005.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente come da art. 31 delle "Norme comuni per le Sezioni A e B" e sono determinati sulla base dell'aliquota del 21,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo****Avvertenza**

In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato all'impresa nei termini di cui all'art. 20 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato delle "Norme comuni per le Sezioni A e B".

La denuncia di sinistro deve essere effettuata alla Società con le seguenti modalità

A mezzo fax al numero:	800 60 61 61
A mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a:	sinistri@pec.hdia.it
Rivolgendosi alla propria agenzia	
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero:	800 23 31 20 oppure alla propria agenzia

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma, telefax 06 4210 3583, e-mail reclami@pec.hdia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all'ISVAP, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato**Avvertenza**

Resta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Alfonso Scarpa



Glossario**Assicurato**

le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione

il contratto di assicurazione;

Azioni di terzi

qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione stato d'assedio, usurpazione di potere requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente

il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

Controllore tecnico

l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNI-CEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

Direttore dei lavori

il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto

il presente provvedimento;

Esecutore dei lavori

il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore

eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia

la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi

quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori

le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

Legge

la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere

il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione

periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

Opere

le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti

opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione, non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i valori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata

le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata

le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici, e quant'altro simile;

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori

il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento

il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n - 554;

Responsabile del procedimento

il funzionario pubblico che ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998 n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda Tecnica

la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema tipo

lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto

la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società


l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale

l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente

le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b), e c), della Legge, committenti dei lavori.



**CAR - DANNI DI ESECUZIONE
APPALTI PUBBLICI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Documento aggiornato a Luglio 2011

INDICE**SEZIONE A****COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE****E GARANZIA DI MANUTENZIONE _____ pag. 3****SEZIONE B****COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE _____ pag. 5****NORME COMUNI PER LA SEZIONE A E B _____ pag. 6****CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA TECNICA) _____ pag. 10**

SEZIONE A**Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione****Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella scheda tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni espresse.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

Il rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

Il rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Art. 2 – Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) Per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) Il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art 30. comma 6 della Legge;
- c) Venga fornita alla Società copia del Capitolato Speciale di Appalto e del Contratto di Appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- d) Per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- e) Il contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla Legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3 – Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli art. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile;
4. i danni da azioni di Terzi;
5. i danni da forza maggiore;
6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata ad indennizzare:

9. nel caso di esecuzione di gallerie i costi per:
 - rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua deviazione necessari a seguito di sinistro
 - qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge.
10. nel caso di esecuzione di dighe:
 - 10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
 - 10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;

- 10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinqueper cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
- 10.4 le spese per gli isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- 10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- 10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- 10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

11. lavori su opere ed impianti preesistenti:

- 11.1 I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) causati da lavori di sottomuratura, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 27 secondo comma;

12. lavori su beni artistici:

- 12.1 Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.
Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella scheda tecnica a differenza di quanto stabilito nell'art. 27 secondo comma

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla partita 1 deve corrispondere alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a. lavori a corpo
- b. lavori a misura
- c. prestazioni a consuntivo
- d. lavori in economia
- e. ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del regolamento la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro 3 mesi dal termine dei lavori gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 25 comma 4 della Legge. La Società emetterà le relative schede tecniche di variazione.

Le somme assicurate per le partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto dall'art. 26.

Art. 5 – Durata dell'Assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella scheda tecnica:

- a. decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 32, fermo il disposto dell'art. 1901 Codice Civile;
- b. cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato provvisorio di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella scheda tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- c. nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.
- d. l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti delle opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 – Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto – ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo del regolamento – un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella scheda tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto, ferme le delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione e riportato nella Scheda Tecnica.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella scheda tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 – Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1898 del Codice Civile il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell'art. 30.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare i danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 8 – Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE B**Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere****Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Art. 10 – Condizioni dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a. che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b. che il committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
- c. che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 - Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente sezione non sono considerati terzi.

- a. il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c. le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d. le società le quali rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 – Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:

- a. i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b. i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- c. i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- d. i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
- e. la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- f. i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g. i danni derivanti da polvere;
- h. le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i. i danni da furto;
- j. i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;

- k. i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l. i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- m. i danni a cavi e condutture sotterranee salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
- n. i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- o. i danni da azioni di terzi;
- p. i danni da forza maggiore;
- q. i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.
- r. i danni da presenza, uso, trattamento, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;

Art. 13 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Norme comuni per le Sezioni A e B**Art. 15 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

- 1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- 2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- 3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- 4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- 5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- 6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- 7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 17 - Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la Sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 8 può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti a) e b) relativi alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della Legge.

Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;

b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 - Premio

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia e scoperto.

Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Art. 28 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 30 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5, lett. b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se richiamate nella scheda tecnica)

A) MISURE ANTINCENDIO

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili a condizione che:

1. siano disponibili dispositivi antincendio di sufficiente capacità per interventi immediati;
2. tutti i materiali infiammabili siano posizionati a distanza di sicurezza dagli impianti;
3. tutti i lavori con fiamme libere o comunque a caldo, e quelli che possono accumulare polvere, siano effettuati in presenza di estintori manuali situati ad un'adeguata distanza; tali lavori, comunque, devono essere effettuati allontanando e proteggendo materiali combustibili e non, contemporaneamente ad altri lavori che utilizzano materiali combustibili (isolanti, collanti, vernici infiammabili etc.); al termine di tali lavori deve essere sempre eseguita un'ispezione;
4. all'inizio delle operazioni di collaudo tutti i dispositivi e gli impianti antincendio devono essere installati ed in grado di funzionare.

B) BENI ARTISTICI

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta od indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.

I danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

La Società risponde fino alla concorrenza di un massimale pari a € 30.000,00 per sinistro e per durata di polizza.

Ogni sinistro risarcibile sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di € 10.000,00.

C) LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

Qualora l'esecuzione delle opere assicurate sia svolta, in tutto o in parte, in presenza di traffico da pubblica circolazione lungo il/i cantiere/i, l'appaltatore è obbligato, pena la decadenza della garanzia, a prevedere e a mettere in atto le necessarie misure di segnalazione stradale secondo il migliore standard di sicurezza, comunque conforme alla normativa specifica stabilita da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del committente o del direttore dei lavori, onde prevenire eventuali danni alle opere nonché a terzi.

D) SCAVO APERTO

Nell'ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua o risalenti ad eventi di forza maggiore.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo per tratto continuo pari a 50 mt. misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento.

E) STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA

Qualora l'appaltatore non abbia preso le misure di prevenzione necessarie in condizioni ambientali normali, sono esclusi i costi:

1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
2. di rimozione dei detriti da fossi o sottopassaggi;
3. di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini e danni causati da forza maggiore.

F) ATTIVAZIONE PREVENTIVA MISURE DI SICUREZZA

Relativamente alla sezione B RCT il Contraente è obbligato, pena la decadenza della garanzia, a prevedere e mettere in atto tutte le necessarie misure di sicurezza comunque conformi alla normativa specifica stabilita da Leggi, Regolamenti, contratti di Appalto e da richieste specifiche del Comune o del Direttore Lavori onde prevenire eventuali danni alle persone.

G) SECONDO RISCHIO

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione come previsto nel frontespizio di polizza, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme e per i massimali indicati nella presente polizza ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.

